

**Convenzione  
tra**

**L'Università telematica non statale TEL.M.A.**

**e**

**C I S A L  
Confederazione Italiana Sindacati Autonomi Lavoratori**

L'Università telematica non statale TEL.M.A., istituita con D.M. MIUR 7 maggio 2004 (di seguito denominata Università), rappresentata dall'Avv. **Umberto Corona**, domiciliato per la carica di Presidente dell'Università, presso la sede della medesima, in Roma, Via di Santa Caterina da Siena, 57, PIVA e C.F. 08134851008

**e**

CISAL Confederazione Italiana Sindacati Autonomi Lavoratori, P.IVA 80418520583 rappresentato nella persona di **Francesco Cavallaro**, domiciliato per la carica di Segretario Generale presso la sede di Viale Giulio Cesare, 21 – 00192 Roma

**Premesso che**

- l'Università svolge attività didattica e di formazione, utilizzando innovative metodologie e tecnologie in modalità e-learning;
- i titoli di studio rilasciati dall'Università, ai sensi dell'art. 3 del D.M. n. 270/2004: laurea, laurea magistrale, diploma di specializzazione, dottorato di ricerca e master universitari di primo e di secondo livello sono validi a tutti gli effetti di legge;
- l'art. 5, comma 7 del suddetto D.M. prevede che "le università possono riconoscere come crediti formativi universitari, secondo criteri predeterminati, le conoscenze e abilità professionali certificate ai sensi della normativa vigente in materia";
- l'art. 37 comma 2 del decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito con legge 24 novembre 2006, n. 286 stabilisce che le università disciplinano nel proprio regolamento didattico le conoscenze e le abilità professionali, certificate ai sensi della normativa vigente in materia, nonché le altre conoscenze e abilità maturate in attività formative di livello post-secondario da riconoscere quali crediti formativi, e che in ogni caso, il numero di tali crediti non può essere superiore a sessanta;
- è interesse della CISAL favorire l'acquisizione da parte dei propri iscritti di una preparazione di livello universitario, offrendo l'opportunità di valorizzare le conoscenze e abilità professionali certificate, i percorsi formativi realizzati e gli studi compiuti, mediante il riconoscimento di crediti formativi per il conseguimento di titoli accademici, ai sensi di quanto previsto dalla normativa vigente;
- l'Università e la CISAL (di seguito denominate Parti) intendono collaborare, per un reciproco arricchimento delle tematiche di settore, alla realizzazione e sviluppo, in partenariato, di attività didattica finalizzata e di ricerca applicata coerentemente con la specifica competenza distintiva.

**Convengono e stipulano quanto segue**

### **Articolo 1**

Le premesse sopra indicate costituiscono parte integrante della presente convenzione.

### **Articolo 2**

Coloro che sono ammessi ai Corsi di studio in base alla presente convenzione sono considerati studenti universitari a tutti gli effetti e, pertanto, saranno regolati dalle disposizioni vigenti in materia nell'ordinamento ovvero dalle norme regolamentari che l'Università, in autonomia, si è data.

### **Articolo 3**

Gli iscritti alla CISAL e le strutture collegate, in base alla presente convenzione, potranno fruire delle seguenti agevolazioni e servizi:

- a) la tassa universitaria richiesta per l'iscrizione ai corsi di studio, indipendente dalle fasce di reddito di riferimento, gode di una riduzione del 50.% rispetto alla misura determinata annualmente dall'Università. La tassa regionale per il diritto allo studio deve essere corrisposta totalmente. La riduzione è estesa anche ai componenti il nucleo familiare. In sede di eventuale rinnovo della convenzione la percentuale di riduzione potrà essere ridimensionata sulla base del numero di iscrizioni effettuate nell'anno precedente a quello di rinnovo. Lo studente ha diritto di mantenere la percentuale di riduzione delle tasse applicata all'atto della immatricolazione e fino al conseguimento del titolo;
- b) la riduzione delle tasse è prevista per tutte le attività didattiche e di formazione che l'Università attiverà in vigenza della presente convenzione;
- c) l'Università si impegna a garantire, senza oneri aggiuntivi, e per un ulteriore anno dal conseguimento del titolo di studio universitario, l'accesso ai servizi on-line ovvero una costante e tempestiva informazione inerente gli aspetti di aggiornamento professionale.

### **Articolo 4**

L'interessato potrà immatricolarsi ovvero iscriversi quando lo riterrà più opportuno, senza vincoli temporali, salvo diversa previsione del bando di ammissione.

### **Articolo 5**

I percorsi di studio universitari pregressi, debitamente documentati dall'interessato, verranno valutati dalla struttura accademica preposta, secondo la normativa vigente, ai fini dell'ammissione alla laurea e laurea magistrale, ovvero al trasferimento tra Corsi di laurea o da altra università.

Ai fini dell'ammissione ai Corsi di laurea, l'interessato, in ogni caso, deve essere già in possesso del diploma di scuola secondaria superiore o di altro titolo di studio conseguito all'estero e riconosciuto idoneo.

### **Articolo 6**

I crediti formativi universitari correlati a conoscenze e abilità professionali certificate ovvero ad attività formative di livello postsecondario, alla cui progettazione e realizzazione l'Università abbia concorso, possono essere riconosciuti dalla struttura accademica preposta, ai sensi della normativa vigente in materia e nei limiti da essa previsti.

Le predette attività formative, devono risultare concluse con il superamento dell'accertamento formale del profitto e coerenti con gli obiettivi formativi del Corso di studio e delle specifiche attività formative per le quali si chiede l'iscrizione all'Università.

### **Articolo 7**

Nel rispetto dell'ordinamento vigente e delle specifiche competenze dell'Università, le Parti, di comune accordo, possono collaborare per l'attivazione di corsi di formazione permanente, di master e di dottorato di ricerca.

### **Articolo 8**

La CISAL si impegna a promuovere e pubblicizzare la presente convenzione e tutte le attività didattiche e formative attivate dall'Università, presso i propri aderenti, nelle forme che riterrà più opportune e senza aggravio di spese.

### **Articolo 9**

Al fine di valutare l'efficacia dei risultati conseguiti attraverso l'utilizzo delle opportunità contenute nella, presente convenzione, le Parti convengono di costituire uno specifico gruppo misto di monitoraggio che, coordinato dal Rettore o da un docente dallo stesso delegato, si riunirà almeno semestralmente, anche con il compito di proporre eventuali correttivi e/o integrazioni.

### **Articolo 10**

La presente convenzione, che non comporta per le Parti alcun onere diverso da quelli sopra citati, avrà durata annuale, a decorrere dalla data di sottoscrizione e non potrà essere rinnovata tacitamente. La richiesta di rinnovo dovrà essere comunicata, per iscritto e con raccomandata con ricevuta di ritorno all'Università almeno un mese prima della data di scadenza della convenzione

### **Articolo 11**

L'Università provvede al trattamento, alla diffusione e alla comunicazione dei dati personali relativi agli studenti iscritti per il perseguimento dei propri fini istituzionali, così come previsto dal d.lgs n. 196/2003.

### **Articolo 12**

Per qualunque controversia relativa alla presente convenzione, non altrimenti risolvibile, è competente il Foro di Roma.

### **Articolo 13**

La presente convenzione è esente dall'imposta di bollo, ai sensi dell'art. 16, allegato B, del D.P.R. n. 642/1972 e sarà registrata in caso d'uso, ai sensi del D.P.R. n. 131/1986.  
Le spese di bollo e di registrazione sono a carico della Parte richiedente.

Roma, 20 Agosto 2008



per la CISAL

Il Segretario Generale

*firmato Francesco Cavallaro*



per l'Università " TEL.M.A. "

il Presidente

*firmato Avv. Umberto Corona*